

CITTA' DI TORINO

5^ CIRCOSCRIZIONE

CAPITOLATO SPECIALE PER LA CONCESSIONE DELLA GESTIONE DI UN PUNTO RISTORO ESTIVO DURANTE LE STAGIONI ESTIVE 2017-2018-2019 PRESSO L'IMPIANTO SPORTIVO PISCINA LOMBARDIA CORSO LOMBARDIA 95 TORINO. CIG n. ZEE1E8DE64.

PREMESSA

La Piscina Lombardia è un impianto sportivo della Città di Torino, Circoscrizione 5, sito in Corso Lombardia 95. La gestione dell'impianto è diretta, mediante personale comunale addetto.

L'impianto consta di

- n. 2 vasche,
- 1 zona prativa ad uso esclusivo relax e abbronzatura
- 2 locali rotazioni spogliatoio maschile e femminile
- locale ad utilizzo punto ristoro di circa n. 66 metri quadri

La Piscina comunale Lombardia è dotata di defibrillatore cardiaco ed è in possesso della Certificazione di Qualità ISO 9001.

Durante il periodo estivo la piscina è frequentata nelle mattine dei giorni feriali dai ragazzi dei Centri Estivi comunali nell'ambito del progetto "Cogli l'estate" o di altri Centri Diurni comunali o convenzionati. Nei pomeriggi dei giorni feriali (escluso il lunedì, giornata di chiusura dell'impianto al pubblico) e nelle giornate di sabato e domenica la piscina è aperta al pubblico per la pratica della balneazione e per la fruizione degli spazi aperti dell'impianto.

Nella stagione estiva 2016 le presenze totali di pubblico sono state n. 51211.

Il personale comunale in servizio presso l'impianto assicura i servizi principali: gestisce integralmente i servizi rivolti ai Centri Estivi ed alle utenze organizzate (mattine dei giorni feriali); sovrintende all'intera attività giornaliera con la costante presenza di un Responsabile o di un suo sostituto, gestisce l'apertura e la chiusura dell'impianto, gli ingressi con il servizio biglietteria, la preparazione dell'impianto, le verifiche necessarie relative al mantenimento dei requisiti igienico-sanitari ed alla conformità con gli standard di Qualità, l'attivazione di eventuali interventi manutentivi e l'assistenza in una delle due vasche.

ART. 1

Oggetto e valore

La Circoscrizione 5 intende procedere all'espletamento di una procedura negoziata per la concessione del servizio di punto di ristoro nel periodo estivo compreso indicativamente tra la prima metà del mese di giugno e la fine del mese di agosto, presso l'Impianto Piscina Lombardia sito in Corso Lombardia 95 – Torino, per le stagioni estive 2017 – 2018 – 2019.

La concessione avrà luogo mediante gara, ai sensi dell'art. 164 e seguenti della Parte III, Titolo I Capo I del D.Lgs. n. 50 del 18 aprile 2016 e relativi atti attuativi, con le modalità specificate nel presente Capitolato Speciale e nel Regolamento per la Disciplina dei contratti della Città n. 357, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale in data 10 settembre 2012, esecutiva dal 24 settembre 2012 in quanto compatibili ed ai sensi dell'art. 42 comma 2 del Regolamento sul

Decentramento approvato con deliberazione del C.C. del 17/12/2015, esecutiva dal 1 gennaio 2016.

L'aggiudicazione avverrà con il metodo dell'offerta economicamente più vantaggiosa di cui all'art. 95 comma 2 del D.Lgs. 50/2016.

Per quanto non espressamente previsto nel citato decreto e nei relativi atti attuativi, ai sensi dell'art. 30 comma 8 del del D.Lgs. 50/2016, alle procedure di affidamento e alle altre attività amministrative in materia di contratti pubblici si applicano le disposizioni di cui alla Legge 7 agosto 1990, n. 241, alla stipula del contratto e alla fase di esecuzione si applicano le disposizioni del Codice Civile.

Il concessionario del servizio assume la gestione dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande, con l'impegno di curare l'apertura e la chiusura del locale punto ristoro, l'area interessata all'attività e delle relative pertinenze.

La gestione dell'attività commerciale di cui trattasi presuppone da parte del soggetto aggiudicatario il possesso di tutte le autorizzazioni per svolgere l'attività e di tutti i requisiti previsti dalle norme vigenti, come meglio specificato nei capoversi seguenti.

Lo svolgimento dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande potrà essere effettuata congiuntamente ad attività di intrattenimento e svago ed autorizzata ai sensi dell'art. 15 L.R. 29/12/2006 n. 38.

L'aggiudicatario dovrà essere in possesso dei requisiti previsti dagli artt. 4 e 5 della L.R. 29/12/06 n. 38 sulla disciplina dell'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande. Ai sensi dell'art. 7 comma 4 della legge succitata non sarà consentita, trattandosi di esercizi operanti nell'ambito di impianti sportivi, la somministrazione di bevande aventi un contenuto alcolico superiore al 21% del volume.

Le attività di somministrazione di alimenti e bevande oggetto di concessione saranno rivolte esclusivamente nei confronti dei frequentatori dell'impianto sportivo.

Le medesime saranno esercitate nell'area individuata all'interno dell'impianto sportivo "Piscina Lombardia" con ingresso da Corso Lombardia 95, la cui dimensione è di circa 66 mq. così come individuato nell'allegata planimetria (all. 1).

Il valore presunto della gara risulta pari a euro 39.500,00 al netto dell'I.V.A. Tale importo è stato calcolato tenendo conto della media degli incassi del biennio 2015-2016.

Le comunicazioni e/o eventuali rettifiche inerenti la procedura di gara saranno pubblicate sul sito della Circoscrizione 5 <http://www.comune.torino.it/circ5>

ART. 2

Durata e progetto

La durata della concessione è riferita alle stagioni estive 2017 – 2018 - 2019, indicativamente dalla prima metà del mese di giugno alla fine del mese di agosto. Al termine della prima stagione il concessionario dovrà rendere liberi i locali da tutti gli arredi e inoltrare alla Circoscrizione una relazione per verificare i contenuti, le modalità organizzative, ed i risultati conseguiti.

Il periodo infra-annuale di concessione avrà termine alla scadenza senza obbligo di comunicazione da parte della Circoscrizione 5.

Le date di inizio e fine concessione per ciascuna stagione estiva, saranno comunicate dalla Circoscrizione ed il gestore dovrà impegnarsi ad accettarle senza eccezioni.

Le date di inizio e conclusione del servizio potrebbero subire modificazioni in relazione a eventuali inconvenienti tecnici di natura grave e al momento comunque non prevedibili.

Per l'anno in corso il periodo di concessione è previsto dal 13 giugno al 27 agosto. Si prevede che, fino a individuazione del soggetto addetto alla vigilanza e sorveglianza dell'impianto, l'apertura al pubblico di entrambe le vasche sarà solo nelle giornate del

sabato e della domenica. Dal martedì al venerdì, nell'orario al pubblico (dalle 12 alle 18 mesi di giugno e luglio e dalle 11 alle 18 mese di agosto), sarà fruibile solo la piscina coperta invernale per attività di nuoto libero con possibilità di utilizzo del solarium attiguo.

Il concorrente dovrà formulare, tenendo conto di quanto stabilito all'art. 1 un articolato progetto gestionale comprendente una dettagliata descrizione del servizio che si intende proporre relativamente alle seguenti parti:

A) PUNTO RISTORO

Il servizio consiste nella gestione del servizio bar che sarà rivolto limitatamente ai frequentatori della piscina Lombardia.

I locali messi a disposizione hanno una superficie complessiva di circa 66 mq. come da planimetria allegata (all. 1) e dovranno essere convenientemente attrezzati e ammobiliati. Non è consentito apportare alcuna modifica, innovazione o trasformazione dei locali nonché degli impianti elettrici ed idraulici, senza preventiva autorizzazione scritta da parte della Circoscrizione e, qualora tale autorizzazione venga concessa, la Circoscrizione non riconoscerà alcun compenso per le spese sostenute. Le migliorie o le riparazioni eseguite dal gestore resteranno a favore della Circoscrizione; resta tuttavia salva la facoltà della Circoscrizione di pretendere la restituzione dei locali nel primitivo stato a spese del concessionario. La conservazione dei locali assegnati spetta al concessionario; gli stessi dovranno essere utilizzati e restituiti al termine della concessione nello stato in cui sono stati consegnati.

Il gestore, a sua totale cura e spese, deve altresì provvedere:

- all'allestimento di quanto necessario per l'esercizio dell'attività secondo le normative vigenti;
- a dotare il bar di tutte le suppellettili e gli arredi (tavolini, sedie, ombrelloni etc.) che resteranno di proprietà del gestore e delle materie prime necessarie all'erogazione del servizio. A tal fine si obbliga il concessionario, per ragioni di sicurezza, di fornire materiale di carta e/o plastica per bicchieri, tazzine, posate;
- a provvedere agli impegni assunti verso i propri fornitori;
- considerato che l'impianto risulta dotato di un unico contatore e che le utenze non sono pertanto frazionabili, la Circoscrizione, al fine di valutare il possibile contributo per l'energia elettrica, ha preso in considerazione i consumi della parte commerciale di un impianto concesso in convenzione pluriennale per il quale è stato installato un parzializzatore. Per il mese di luglio 2016 il costo relativo al consumo di energia elettrica è stato pari ad euro 3,00. Quindi nel periodo interessato dal contributo il costo indicativo è di circa 10 euro a stagione (complessivamente per i tre mesi interessati). I consumi idrici del punto ristoro per la preparazione di caffè (non è previsto il lavaggio di stoviglie in quanto verranno usati piatti e bicchieri monouso in plastica), rapportate invece al consumo totale di acqua in un impianto natatorio dove sono continuamente in funzione le pompe idriche che alimentano le due vasche (di mt 25 x 12,5 cadauna e profonde rispettivamente 1,80 e 0,80 m.) e le docce sempre correnti, sono talmente irrisori che la Circoscrizione non reputa necessario procedere ad una valutazione;
- al pagamento di tutte le spese relative agli oneri per la raccolta rifiuti, alle coperture assicurative contro gli incendi su arredi/attrezzature;
- al pagamento di tutte le imposte, le tasse, i contributi, i diritti di qualsiasi genere inerenti l'esercizio;
- al pagamento delle spese relative alla pulizia e alla custodia dei locali assegnati, alle attrezzature e ai beni di consumo necessari al servizio;
- alle spese e all'assunzione di responsabilità relativamente al personale addetto al servizio comprese le assicurazioni e le previdenze previste per legge;
- a garantire che siano utilizzati esclusivamente recipienti di materiale non contundente, onde assicurare l'incolumità del pubblico;
- a garantire che il carico e scarico delle merci avvenga in ore e modalità tali da non provocare intralci nella attività dell'impianto.

Il servizio dovrà osservare un orario coerente con le attività della piscina estiva, dovrà rispettare le fasce minime di apertura sotto indicate, e potrà essere oggetto di proposte progettuali migliorative, in particolare l'orario potrà essere anticipato di un'ora (alle 10 anziché alle 11) nelle giornate di sabato e domenica, in maniera coordinata e coerente con l'apertura al pubblico.

Le fasce minime di aperture saranno quelle individuate annualmente per l'impianto in oggetto. L'aggiudicatario dovrà essere in possesso dei requisiti previsti dagli artt. 4 e 5 della L.R. del Piemonte n. 38 del 29/12/2006 e s.m.i. sulla disciplina dell'esercizio di somministrazione di alimenti e bevande. Ai sensi dell'art. 7, comma 4 della Legge regionale sopra citata non sarà consentita, trattandosi di esercizi operanti nell'ambito di impianti sportivi, la somministrazione di bevande con contenuto alcolico superiore ai 21% di volume.

Il concorrente specificherà nella formulazione del progetto tecnico di gestione le proposte relative al Punto ristoro: orari, modalità organizzative, eventuali proposte di intrattenimento.

B) SERVIZI AGGIUNTIVI

E' interesse della Circoscrizione, nel periodo di gestione del servizio estivo, valutare proposte di servizi aggiuntivi e integrativi rispetto al punto ristoro che è da intendersi obbligatorio, allo scopo di arricchire, qualificare e variare le attività dell'impianto, e per fornire il migliore servizio possibile al pubblico dei frequentatori.

La valutazione di tali proposte all'interno del progetto complessivo contribuirà a determinare il punteggio attribuito al concorrente, nei "Criteri di aggiudicazione" previsti nel presente Capitolato.

I servizi aggiuntivi proposti dovranno essere coerenti e adeguati rispetto alla vocazione dell'impianto natatorio, e riguardare indicativamente: la formazione alla pratica sportiva, lo svolgimento di attività di benessere e di mantenimento della forma fisica, la sicurezza e la prevenzione degli infortuni, e così via.

Le attività aggiuntive proposte dovranno essere compatibili e complementari con la libera fruizione della piscina e dei suoi spazi, e dovranno essere organizzate in modo tale da poter essere fruita da chi lo desidera, senza arrecare disturbo o molestia agli altri frequentatori. Si dovrà porre, al riguardo, particolare attenzione e moderazione all'eventuale utilizzo di sorgenti musicali o sonore in genere, e si dovrà tener conto della diversa affluenza di pubblico nelle giornate di sabato e domenica rispetto ai giorni dal lunedì al giovedì e, preferibilmente, concentrare le proposte in questi giorni, e nelle ore centrali rispetto alle fasce di apertura.

In sede di aggiudicazione la Circoscrizione si riserva la facoltà, a proprio insindacabile giudizio, di limitare il numero o la portata dei servizi aggiuntivi proposti, qualora essi non risultassero coerenti e/o compatibili con l'ordinaria attività di fruizione della piscina. Anche in corso di esercizio della gestione la programmazione settimanale delle attività integrative sarà sottoposta in visione preventiva al Responsabile comunale della piscina, il quale potrà, per comprovate ragioni tecnico-organizzative, chiedere modifiche alla stessa.

I servizi aggiuntivi che verranno proposti potranno essere gratuiti ovvero prevedere il pagamento di un corrispettivo da parte degli utenti, il cui ammontare dovrà essere proposto in sede di gara e espressamente approvato dalla Circoscrizione. Gli eventuali proventi derivanti da tali attività saranno incamerati dal concessionario e contribuiranno alla copertura dei costi complessivi.

ART. 3

Canone

Per partecipare alla procedura selettiva in relazione al servizio indicato all'art. 1, il concorrente, secondo le modalità indicate nel bando, dovrà presentare la propria offerta in aumento sul canone annuo a base di gara, quale corrispettivo per l'utilizzo dell'immobile, quantificato in euro 1.140,00 oltre I.V.A. a termini di legge così come stimato dalla Direzione Edifici Municipali, Patrimonio e Verde - Servizio Valutazioni.

Il concessionario si obbliga a corrispondere alla Circoscrizione il canone annuo offerto per tutta la durata della concessione.

Il canone annuo così individuato dovrà essere versato in nella misura dell'80% prima dell'inizio del servizio, il restante 20% dovrà essere versato entro 15 giorni dalla scadenza di ciascun periodo estivo di concessione.

Detto canone sarà oggetto annualmente di adeguamento ISTAT e potrà essere oggetto di rideterminazione a seguito di sopravvenute modifiche normative nazionali o locali ovvero di investimenti da parte della Città relativamente ai servizi oggetto della presente concessione.

La Città, pertanto, potrà ridefinire con il concessionario l'importo del canone, riservandosi la facoltà di recesso con preavviso di almeno tre mesi, ai sensi dell'art. 1373 del Codice Civile in caso di mancata accettazione del nuovo canone e senza alcun indennizzo, salvo il riconoscimento degli eventuali lavori di miglioria effettuati dal gestore e non ancora ammortizzati.

ART. 4

Requisiti di partecipazione e ammissibilità alla gara

Sono ammessi a partecipare alla gara i soggetti singoli e raggruppati, anche se non ancora costituiti, in possesso dei requisiti previsti dalle normative in vigore per l'esercizio dell'attività di cui all'art. 1. In particolare il concessionario dovrà essere in possesso dei requisiti di cui agli artt. 4 e 5 L.R. 29/12/06 n. 38.

Raggruppamenti temporanei di concorrenti.

In caso di raggruppamenti temporanei di concorrenti ciascun soggetto dovrà essere in possesso delle licenze necessarie per l'esercizio delle attività commerciali proposte.

Si precisa che i suddetti soggetti possono presentare offerta congiunta anche se non ancora costituiti, con le modalità di cui all'art. 48 del D. Lgs. 50/2016.

In tal caso:

- ciascun soggetto dovrà essere in possesso dei requisiti richiesti (iscrizione al registro della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura, bilanci, elenco dei servizi analoghi a quelli oggetto della presente gara effettuati negli ultimi tre anni), e nel suo complesso il raggruppamento dovrà dimostrare la capacità tecnico-professionale.

Il Raggruppamento temporaneo di concorrenti è tenuto a:

- presentare istanza di partecipazione alla gara in forma **congiunta e sottoscritta** da tutti i legali rappresentanti dei concorrenti che costituiranno il raggruppamento temporaneo;
- dichiarare **nell'istanza di partecipazione** alla gara l'impegno di conformarsi alla disciplina prevista per il raggruppamento temporaneo di prestatori di servizi;
- specificare **nell'istanza di partecipazione** alla gara il concorrente capogruppo quale responsabile dello svolgimento dell'attività e anche le parti del servizio che saranno eseguite da ciascun soggetto aderente al raggruppamento;
- presentare la relazione tecnica **in forma congiunta e con la sottoscrizione dei legali rappresentanti** di tutti i concorrenti che faranno parte del raggruppamento;
- **presentare l'offerta economica in forma congiunta e sottoscritta** dai legali rappresentanti di tutti i soggetti facenti parte del raggruppamento. L'offerta deve **obbligatoriamente contenere la dichiarazione di impegno che, in caso di aggiudicazione della gara, gli stessi operatori conferiranno mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, qualificato come mandatario, il quale stipulerà la convenzione in nome e per conto proprio e dei mandanti.**

Ai sensi dell'art. 48 comma 7 del D. Lgs. 50/2016 è fatto divieto al singolo concorrente di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo di concorrenti, ovvero di partecipare alla gara anche in forma individuale qualora lo stesso abbia partecipato alla gara medesima in raggruppamento di concorrenti a pena di esclusione di tutte le diverse offerte presentate.

Salvo quanto disposto ai commi 18 e 19 dell'art. 48 del D.Lgs. 50/2016, è vietata qualsiasi modificazione alla composizione dei raggruppamenti temporanei di concorrenti rispetto a quella risultante dall'impegno presentato in sede di offerta.

Il raggruppamento dovrà essere formalizzato entro 20 (venti) giorni dalla comunicazione dell'aggiudicazione.

I soggetti interessati alla gara dovranno presentare, a pena di esclusione, un plico contenente **3 buste contrassegnate dalle lettere A - B - C con le modalità di seguito precisate:**

BUSTA A “DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA” CHE DOVRÀ’ CONTENERE LA SEGUENTE DOCUMENTAZIONE:

ISTANZA DI PARTECIPAZIONE alla gara in bollo o, per i soggetti esenti per legge, in carta semplice redatta in lingua italiana, datata e sottoscritta dal legale rappresentante, presentata unitamente ad una copia fotostatica di un documento d'identità in corso di validità e del codice fiscale del sottoscrittore ai sensi dell'art. 38, comma 3, del D.P.R. 445 del 28.12.2000.

L'istanza dovrà contenere le seguenti dichiarazioni rese sotto la responsabilità penale del dichiarante (art. 76 DPR 445/2000):

a) denominazione, natura giuridica, sede legale e oggetto dell'attività, numero di codice fiscale e Partita IVA del concorrente, estremi dell'iscrizione alla Camera di Commercio e a registri e albi previsti dalla normativa vigente, le generalità, la residenza e il codice fiscale del legale/i rappresentante/i;

b) l'accettazione espressa delle condizioni previste dal presente bando;

c) la dichiarazione di avere effettuato un sopralluogo presso l'impianto e di aver preso visione dello stato di fatto dell'intera struttura;

d) l'impegno a rispettare per tutti i propri addetti, anche se in possesso della qualifica di soci, gli standard di trattamento salariale e normativo previsti dai C.C.N.N.L.L. di categoria ed eventuali accordi integrativi, gli standard normativi, previdenziali ed assicurativi del settore per tutta la durata della concessione;

e) l'impegno ad osservare le norme in materia di prevenzione, protezione, igiene e sicurezza del lavoro contenute nel D. Lgs. del 9 aprile 2008 n. 81 e s.m.i.;

f) l'impegno a produrre, a seguito dell'esecuzione di eventuali opere, l'Attestato di Certificazione Energetica degli edifici, ai sensi della Legge Regionale n. 13 del 28 maggio 2007 e delle disposizioni attuative in materia di certificazione energetica degli edifici (D.G.R. n. 43-11965 del 4 agosto 2009 e D.G.R. n. 1-12374 del 20 ottobre 2009) della Regione Piemonte. L'Attestato di Certificazione Energetica deve essere rilasciato da un professionista iscritto all'Elenco regionale dei professionisti e dei soggetti abilitati al rilascio dell'attestato di certificazione energetica e reso disponibile prima del collaudo delle opere;

g) di non trovarsi in alcuna delle circostanze previste dall'art. 80 del D.lgs 50/2006;

h) l'inesistenza delle cause ostative di cui al D.Lgs. 159/2011 e successive modificazioni (normativa antimafia);

i) di impegnarsi al rispetto del Patto di Integrità approvato con deliberazione del Consiglio Comunale in data 31 marzo 2016 n. mecc. 2016 07125/005 eseg. dal 15 aprile 2016, in attuazione dell'art.1 comma 17 della Legge 190/2012 e del Codice di comportamento della Città approvato con deliberazione della Giunta Comunale in data 31 dicembre 2013 n. mecc. 2013 07699/004 (www.comune.torino.it/amministrazionetrasparente/bm~doc/cod_comportamento_torino.pdf);

j) (INDICARE UNA SOLA VOCE TRA LE SUCCESSIVE OPZIONI DELLA LETTERA J)

j1) di non avere debiti nei confronti del Comune di Torino relativi al pagamento del/i canone/i di concessione e/o al pagamento delle utenze o di altra natura;

j2) di aver concordato con il Comune di Torino, e sottoscritto un piano di rientro per il recupero dei pagamenti relativi al/i canone/i di concessione e/o al pagamento delle utenze o di altra natura e di essere in regola con i pagamenti dei ratei ;

k) (INDICARE UNA SOLA VOCE TRA LE SUCCESSIVE OPZIONI DELLA LETTERA K)

k1) di avere adempiuto alla normativa che disciplina il diritto al lavoro dei disabili (Legge n. 68/99);

oppure, (qualora non soggetti agli obblighi)

k2) la dichiarazione di responsabilità attestante la condizione di non assoggettabilità alla Legge n. 68/99;

l) di essere in possesso o di impegnarsi a stipulare le polizze assicurative alla consegna del locale;

(INDICARE, **A PENA DI ESCLUSIONE**, UNA SOLA VOCE TRA LE SUCCESSIVE OPZIONI DELLA LETTERA M)

m1) l'intenzione di avvalersi delle condizioni previste all'art. 105 D. Lgs. 50/2016 indicando la quota del servizio che il concorrente intende eventualmente subappaltare nel rispetto delle modalità previste nel presente bando;

oppure:

m2) l'intenzione di non avvalersi delle condizioni previste all'art. 105 D. Lgs. 50/2016.

Per le comunicazioni da parte di questa Civica Amministrazione dovranno altresì essere indicati nell'istanza di ammissione :

- indirizzo di posta elettronica, con l'indicazione circa la firma digitale e/o sistema di posta elettronica certificata, al quale inviare le comunicazioni di cui all'art. 76, comma 5, D.Lgs. 50/2016; il numero telefonico – fisso e cellulare - ed il numero di fax;
- numeri di posizione INPS ed INAIL con l'indicazione delle sedi zonali di competenza degli Enti Previdenziali con relativi indirizzi;
- indicazione della sede zonale dell'Agenzia delle Entrate con relativo indirizzo;
- indicazione della sede del servizio provinciale, con relativo indirizzo, competente all'ottemperanza alla disciplina del lavoro dei disabili.

L'istanza di partecipazione alla gara dovrà essere corredata dai seguenti documenti, sempre contenuti nella busta "A":

1) ORIGINALE CAUZIONE PROVVISORIA a corredo dell'offerta comprovante il versamento di euro 790,00 pari al 2% del valore presunto della gara. La garanzia dovrà essere costituita con le modalità di cui all'art. 93 del D. Lgs. 50/2006 nonché come specificato al successivo art. 6;

2) DICHIARAZIONE DI OTTEMPERANZA AL D.Lgs. 81/2008, compilando e sottoscrivendo il fac simile allegato al presente capitolato (all. n. 2).

3) COPIA DEL PATTO DI INTEGRITA' sottoscritto dal legale rappresentante (all. n. 3)

4) RICEVUTA di avvenuto sopralluogo sottoscritta da personale dell'Ufficio Sport della Circoscrizione;

5) dichiarazione che il progetto di gestione proposto in sede di gara, sarà mantenuto e attuato integralmente anche per la stagione 2018 e 2019, ivi compresa l'offerta economica e che non sarà soggetto a variazione alcuna

In caso di Raggruppamenti Temporanei di Concorrenti il sopralluogo dovrà essere effettuato dal legale rappresentante (o suo delegato) del concorrente designato quale capogruppo nell'istanza di partecipazione.

Per effettuare il sopralluogo sarà necessario prendere contatti con l'Ufficio Sport ai numeri 011.011.35566-35501. Il sopralluogo avverrà con modalità prefissate per le visite, in date ed orari concordati.

BUSTA B "OFFERTA TECNICA" CHE DOVRÀ' CONTENERE LA SEGUENTE DOCUMENTAZIONE:

RELAZIONE TECNICA, debitamente datata e firmata dal legale rappresentante nel caso di ditta individuale e/o società, mentre per i raggruppamenti temporanei d'impresa dovrà essere firmata da tutti i concorrenti che faranno parte del raggruppamento, **pena l'esclusione**, che illustri le modalità organizzative del servizio secondo quanto richiesto dall'art. 4 del presente capitolato, così articolata:

- a) gestione punto ristoro: modalità organizzative del servizio e orari di svolgimento del servizio somministrazione di alimenti e bevande; pulizia dei locali, delle aree di pertinenza e delle attrezzature. La relazione dovrà essere corredata da una indicazione delle attrezzature di cui il concorrente intende dotarsi e da una planimetria dei locali con la dislocazione degli arredi;
- b) servizi aggiuntivi (facoltativi). I concorrenti potranno presentare una relazione che illustri le eventuali attività e gli eventuali servizi collaterali che si propongono di effettuare in aggiunta con indicazione delle modalità operative, del personale da impiegare, delle risorse e dei mezzi utilizzati, target particolari, gratuità delle proposte o prezzo offerto all'utenza.

BUSTA C "OFFERTA ECONOMICA" CHE DOVRA' CONTENERE LA SEGUENTE DOCUMENTAZIONE:

A) Offerta in aumento sul canone annuo a base di gara pari ad euro 1.140,00 oltre IVA a termini di legge.

I Raggruppamenti temporanei di concorrenti devono obbligatoriamente inserire nella **busta C** la **dichiarazione di impegno**, in forma congiunta e sottoscritta dai legali rappresentanti di tutti i soggetti facenti parte del raggruppamento, **che, in caso di aggiudicazione della gara, gli stessi concorrenti conferiranno mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, qualificato come mandatario, il quale stipulerà la convenzione in nome e per conto proprio e dei mandanti.**

L'offerta dei concorrenti raggruppati determina la loro responsabilità solidale nei confronti della Civica Amministrazione.

L'Amministrazione si riserva di procedere a idonei controlli sulla veridicità di quanto dichiarato secondo il disposto dell'art. 71 del D.P.R. 445/2000 e s.m.i.

Le dichiarazioni false o non veritiere comporteranno, oltre alla responsabilità penale del dichiarante, la decadenza dei soggetti partecipanti alla procedura in oggetto ai sensi dell'art. 75 del D.P.R. 445/2000.

Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda (mancanza di elementi, incompletezza, irregolarità essenziale degli elementi) possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui al comma 9 dell'art. 83 del D.Lgs. 50/2016.

Il concorrente che vi ha dato causa e che intende regolarizzare, è obbligato al pagamento, in favore della stazione appaltante, stabilita nella misura dell'uno per mille del valore della gara, per un importo pari a euro **39,5**.

La stazione appaltante assegnerà al concorrente un termine, non superiore a dieci giorni, perché siano presentate, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicandone i

contenuti ed i soggetti che le devono rendere, dette integrazioni dovranno essere prodotte contestualmente al documento comprovante l'avvenuto pagamento della sanzione, a pena di esclusione.

In caso di inutile decorso del termine di regolarizzazione, il concorrente è escluso dalla gara.

La sanzione è dovuta esclusivamente in caso di regolarizzazione.

Nei casi di irregolarità formali oppure di mancanza o incompletezza di dichiarazioni non essenziali, la stazione appaltante ne chiede comunque la regolarizzazione, con la procedura descritta, ma non applica alcuna sanzione.

Sono in particolare da considerare regolarizzabili le dichiarazioni allegare all'istanza di ammissione (dalla lettera a) alla lettera m2), nonché le dichiarazioni e gli elementi dal punto 1 al punto 5.

Costituiscono irregolarità essenziali non sanabili le carenze della documentazione che non consentono l'individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della stessa. In particolare non sono sanabili: la mancanza di integrità dei plichi contenente l'offerta tecnica e l'offerta economica, la domanda di partecipazione ovvero irregolarità relative alla loro chiusura, tali da far ritenere, secondo le circostanze concrete, che sia stato violato il principio di segretezza delle offerte.

Non possono essere sanate le carenze afferenti l'offerta tecnica ed economica

Riepilogo del contenuto delle buste e del plico:

La busta "A", sigillata, dovrà contenere l'istanza di partecipazione, la ricevuta della cauzione provvisoria a garanzia dell'offerta, patto di integrità, ricevuta del sopralluogo; **la busta "B"**, sigillata, dovrà contenere la relazione tecnica; **la busta "C"**, sigillata, dovrà contenere l'offerta economica relativa al canone annuo.

Le tre buste dovranno essere inserite in un plico sigillato che dovrà riportare la denominazione e la ragione sociale del concorrente e la seguente dicitura:

"Offerta per la concessione a terzi del servizio bar – ristoro presso l'impianto "Piscina Lombardia sito in Corso Lombardia 95" e dovrà pervenire alla "Circoscrizione 5 presso l'Ufficio Protocollo – Via Stradella 186 - 10147 Torino", entro e non oltre le ore 12.00 del giorno 29 maggio 2017 a mezzo raccomandata oppure mediante posta celere o consegnato direttamente a mano al seguente indirizzo:

"Circoscrizione 5 presso l'Ufficio Protocollo – Via Stradella 186 - 10147 Torino".

Oltre detto termine non sarà valida alcuna altra offerta anche se sostitutiva o aggiuntiva di offerta precedente.

Il recapito del plico rimane ad esclusivo rischio del mittente ove, per qualsiasi motivo, lo stesso non giunga a destinazione in tempo utile.

Si intende valida la data di arrivo e non quella di partenza.

ART. 5 Obblighi sulla sicurezza

Il concessionario è esclusivo responsabile dell'osservanza di tutte le disposizioni in materia di prevenzione, protezione e sicurezza del lavoro contenute nel D.Lgs. 81/2008 e s.m.i., con conseguente redazione del D.V.R. (Documento Valutazione del Rischio) di cui agli artt. 28 e 29 del D.Lgs 81/2008.

Il concessionario è tenuto a predisporre, ai sensi della vigente normativa, il D.U.V.R.I. (Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze) in caso di affidamento a imprese appaltatrici o a lavoratori autonomi di lavori effettuati all'interno del locale oggetto di concessione.

Il concessionario è tenuto ad avviare le procedure, adottare le misure e predisporre tutte le attività, gli atti e i provvedimenti previsti dal D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. per quanto concerne la sicurezza e l'igiene nei locali, nonché tutti gli atti e le azioni previste nei riguardi dei lavoratori dipendenti, degli utenti, del pubblico e dei visitatori.

ART. 6

Commissione giudicatrice e criteri di assegnazione

Un'apposita Commissione, composta ai sensi dell'art. 77 del Dlgs n. 50/2016, valuterà, unitamente alle domande di partecipazione, le offerte pervenute. La predetta Commissione si riunirà in seduta pubblica **il giorno 30 maggio 2017 alle ore 10,30** presso la sala riunioni sita al primo piano dello stabile comunale di via Stradella 186 a Torino.

Considerato che la gestione del locale rientra nella concessione di servizi di cui all'art. 30 del D.lgs n. 50/2016, si ritiene di individuare il concessionario in osservanza ai principi del suddetto articolo e in analogia e secondo quanto previsto all'art. 95 del D.Lgs 50/2016 con offerta economicamente più vantaggiosa, in base ai criteri di seguito riportati:

A) Relazione tecnica	50
B) Offerta economica	50

A) RELAZIONE TECNICA

La valutazione del merito tecnico, per 50 punti complessivi, sulla base degli elementi di giudizio rilevabili dall'offerta secondo i seguenti parametri:

a) tipologia e funzionalità degli allestimenti	punti da 0 a 15
b) modalità organizzativa, personale impiegato, risorse e mezzi utilizzati per le attività sopra indicate in particolare:	punti da 0 a 30
- numero degli addetti e loro qualificazione professionale	punti da 0 a 10
- organizzazione dell'attività e del servizio	punti da 0 a 10
- varietà dei prodotti in vendita	punti da 0 a 10
c) eventuali attività e servizi aggiuntivi di cui all'art. 2	punti da 0 a 5

Il punteggio minimo relativamente ai suddetti parametri, anche nell'ipotesi di offerta unica per l'ammissibilità della proposta tecnica, sarà di 30 punti. Non si procederà all'apertura della busta contenente l'offerta economica di un concorrente che abbia presentato una relazione tecnica la cui valutazione sia risultata inferiore ai 30 punti. I punteggi saranno attribuiti secondo la seguente formula:

$$C(a) = \sum n [W_i * V(a)_i]$$

dove:

C(a) = indice di valutazione dell'offerta (a);

n = numero totale dei requisiti;

W_i = peso attribuito al requisito (i);

V(a)_i = coefficiente della prestazione dell'offerta (a) rispetto al requisito (i) variabile tra zero ed uno;

\sum = sommatoria.

La Commissione sarà nominata conformemente alle indicazioni contenute nelle linee guida n. 5 dell'ANAC, alle disposizioni degli articoli 77 e 216 comma 12 del D. Lgs. 50/2016 e dell'articolo 54 del Regolamento Comunale per la disciplina dei Contratti, approvato dal Consiglio Comunale in data 10/09/2012 e modificato in data 31/03/2016.

La Commissione sarà composta da tre membri, che saranno nominati successivamente la data di scadenza per la presentazione delle offerte indicata nel bando di gara e saranno in possesso dei requisiti morali e professionali, richiesti dalle sopracitate Linee Guida.

La Commissione di gara in seduta pubblica esaminerà i plichi pervenuti e la documentazione amministrativa presentata dai concorrenti, disponendo l'ammissione, l'esclusione o l'ammissione con riserva delle offerte. Procederà poi all'apertura dei plichi contenenti la Relazione Tecnica, (BUSTA B) e alla verifica della loro corrispondenza a quanto richiesto nel disciplinare di gara.

In una o più sedute riservate, la Commissione di gara attribuirà il punteggio alla relazione tecnica sulla base della valutazione discrezionale effettuata da ciascun suo componente.

Per ciascun sottocriterio sarà calcolata la media aritmetica delle valutazioni espresse dai singoli commissari determinando così il relativo punteggio definitivo.

Il punteggio di ciascun criterio di riferimento (tipologia e funzionalità degli allestimenti - modalità organizzativa, personale impiegato, risorse e mezzi utilizzati per le attività sopra indicate - eventuali attività e servizi collaterali) sarà ottenuto sommando i punteggi definitivi riferiti a ciascun sottocriterio.

In seduta pubblica saranno comunicati i punteggi come determinati in seduta riservata ed attribuiti i punteggi ottenuti dalla eventuale sussistenza delle caratteristiche degli offerenti indicate ai criteri di cui ai precedenti capoversi del presente articolo. La somma di tali punteggi determinerà il punteggio complessivo dell'offerta tecnica.

B) OFFERTA ECONOMICA

Al partecipante che avrà presentato la migliore offerta in aumento sul canone annuo a base di gara di euro 1.140,00 oltre I.V.A. a termini di legge sarà attribuito il punteggio massimo di 50 punti; alle altre offerte saranno assegnati i punteggi calcolati, fino alla seconda cifra decimale, secondo la seguente formula:

$P = Pc/Pcmax \times \text{Punteggio Max}$ attribuito ad ogni singolo onere dell'offerta economica

dove:

P = punteggio

Pc = importo in euro del canone offerto dal concorrente che ha presentato l'offerta considerata.

Pcmax = importo in euro del canone offerto dal concorrente che ha presentato l'offerta più conveniente.

Punteggio Max: punti 50.

Il punteggio complessivo dell'offerta economica sarà determinato dal singolo punteggio ottenuto per le componenti riferite all'importo in euro del canone.

In seduta pubblica la Commissione proclamerà la graduatoria finale, sulla base del punteggio complessivo ottenuto da ciascun concorrente, dato dalla sommatoria del punteggio dell'offerta tecnica e dell'offerta economica, e l'aggiudicatario della concessione.

Le offerte duplici (con alternative), o redatte in modo imperfetto, o comunque condizionate, non saranno ritenute valide e non saranno pertanto prese in considerazione.

La procedura sarà valida anche in presenza di una sola offerta ammissibile.

L'offerta dovrà avere una validità non inferiore a 180 (centottanta) giorni consecutivi dalla data di scadenza della presente gara.

L'offerta costituisce impegno per il concorrente; lo sarà per l'Amministrazione solo dopo l'adozione dei conseguenti provvedimenti amministrativi.

Si procederà all'aggiudicazione definitiva con sospensiva di efficacia nei confronti del concorrente che avrà ottenuto il miglior punteggio complessivo.

L'aggiudicazione comunque avverrà sotto la condizione che la ditta aggiudicataria non sia incorsa in cause di divieto, di sospensione o di decadenza previste dall'art. 80 del D.Lgs. 50/2016.

Nessun rimborso o compenso spetterà ai concorrenti per le eventuali spese sostenute in dipendenza della presente gara.

L'aggiudicazione definitiva è comunque subordinata alla verifica del possesso in capo all'aggiudicatario dei requisiti di ordine generale e di capacità economico-finanziaria e tecnico dichiarati in sede di presentazione dell'offerta.

Nel caso di presentazione o di ammissione di una sola offerta valida, la Civica Amministrazione si riserva, a proprio insindacabile giudizio, di procedere all'aggiudicazione del servizio o all'effettuazione di un secondo esperimento.

Qualora per motivi diversi, non dovesse concludersi il rapporto contrattuale con il primo migliore offerente, sarà facoltà della Civica Amministrazione assegnare la concessione del servizio al concorrente che segue in graduatoria, fatti salvi i diritti al risarcimento dei danni.

La Città si riserva la facoltà di richiedere al concorrente risultato miglior offerente di apportare modifiche alle proposte progettuali presentate.

Qualora l'aggiudicatario non sia in grado di ottemperare all'offerta presentata, è facoltà della Civica Amministrazione revocare la concessione.

La Civica Amministrazione ha la facoltà di cui all'art. 95 del D. Lgs. 50/2016 di non procedere ad aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto della concessione.

ART. 7

Garanzia a corredo dell'offerta

Per essere ammessi alla gara, l'offerta deve essere corredata dal versamento della garanzia provvisoria pari al 2% dell'importo presunto a base di gara, pari ad **euro 790,00**.

Tale garanzia dovrà essere costituita, a scelta dell'offerente, in contanti o con fideiussione bancaria o polizza assicurativa o in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito, presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno a favore dell'amministrazione aggiudicatrice.

La garanzia fideiussoria a scelta dell'appaltatore può essere rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e che abbiano i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa.

La garanzia deve avere validità per almeno 180 (centottanta) giorni dalla data di presentazione dell'offerta e prevedere espressamente:

- la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale,

- la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, secondo comma, del Codice Civile,
- l'operatività della garanzia medesima entro 15 (quindici giorni), a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.

La garanzia deve altresì essere corredata da:

- impegno del garante a rinnovare la garanzia, per la durata di mesi 4 (quattro) nel caso in cui al momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta l'aggiudicazione, su richiesta della Civica Amministrazione, nel corso della procedura;
- impegno di un fideiussore, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, a rilasciare la garanzia fideiussoria per l'esecuzione del contratto, di cui all'articolo 103 del D.Lgs. 50/2016, **a pena di esclusione**, nonché dall'eventuale dichiarazione, resa ai sensi del DPR 445/2000, o documentazione attestante il possesso dei requisiti di cui all'art. 93 comma 7 del D. Lgs. 50/2016 che consente all'offerente di fruire della riduzione dell'importo della cauzione.

Nel caso di partecipazione alla gara di Associazione Temporanea di Imprese o Consorzi costituenti, tutte le imprese raggruppate o consorziate dovranno possedere la documentazione citata nel presente articolo o effettuare le dichiarazioni previste per usufruire delle riduzioni; inoltre la polizza o fideiussione, mediante la quale viene costituita la garanzia provvisoria, dovrà riguardare tutte le imprese del Raggruppamento medesimo.

Per quanto non previsto nel presente articolo si fa rimando all'art. 93 del D.Lgs. 50/2016.

Lo svincolo della garanzia nei confronti dei concorrenti non aggiudicatari avverrà nei termini previsti dall'art. 93 comma 9 del D.Lgs. 50/2016.

Qualora non si proceda al perfezionamento dell'affidamento per fatto dell'aggiudicatario, la garanzia sarà incamerata a titolo di risarcimento danni.

ART. 8

Utilizzo dei locali e delle attrezzature

La Circoscrizione 5 assegna al gestore i locali adibiti a servizio bar-ristoro, magazzino e servizi igienici per una superficie complessiva di circa 66 mq. Prima dell'inizio del servizio verrà redatto in contraddittorio e in duplice copia un verbale di consegna dei locali e degli impianti la cui consistenza verrà in tal modo identificata e definita. Detto verbale sarà sottoscritto dal concessionario e dal Dirigente d'Area Circoscrizionale; delle due copie, una resterà in possesso del Servizio.

I locali adibiti a servizio bar e ristorazione messi a disposizione del concessionario dovranno essere convenientemente attrezzati, ammobiliati e forniti di quanto occorre per l'esercizio di somministrazione in base alla normativa vigente, a cura e spese del concessionario.

Il concessionario si obbliga a non apportare alcuna modifica, innovazione o trasformazione dei locali nonché degli impianti elettrici ed idraulici, senza preventiva autorizzazione scritta da parte della Civica amministrazione e, qualora tale autorizzazione venga concessa, lo stesso non potrà chiedere alla Civica Amministrazione o al subentrante concessionario alcun compenso per le spese di miglioria da lui eseguite. Le migliorie o le riparazioni eseguite sui locali dal concessionario resteranno a favore della Civica Amministrazione; resta tuttavia salva la facoltà dell'amministrazione stessa di pretendere la restituzione dei locali nel primitivo stato a spese del concessionario.

La conservazione dei locali assegnati con relativi infissi, che dovranno essere utilizzati e restituiti al termine della concessione nel loro normale stato d'uso, è a totale carico del concessionario così come tutti i lavori di ordinaria e straordinaria manutenzione che si rendessero necessari. Ove questi non vi provveda, l'Amministrazione farà eseguire i lavori a spese del concessionario medesimo.

ART. 9

Modalità di svolgimento del servizio

Il servizio dovrà essere assicurato in modo tale da soddisfare in ogni circostanza le esigenze dei luoghi e dei frequentatori durante tutte le manifestazioni sportive e gli allenamenti e ogni qualvolta richiesto dalla Civica Amministrazione.

Comunicazione nominativo rappresentante

Il concessionario deve designare una persona con funzioni di "Rappresentante", il cui nominativo dovrà essere notificato alla Circoscrizione 5. Il Rappresentante, che dovrà essere unico per tutti i servizi oggetto del presente capitolato speciale, avrà il compito di decidere e rispondere direttamente riguardo ad eventuali problemi che dovessero sorgere e in merito all'accertamento di eventuali danni. Pertanto tutte le comunicazioni e le contestazioni di inadempienza fatte in contraddittorio con detto Rappresentante, che dovrà essere munito di delega espressa da parte dell'aggiudicatario, dovranno intendersi fatte direttamente all'aggiudicatario stesso. Detto Rappresentante deve essere facilmente rintracciabile anche mediante telefono cellulare fornito dall'aggiudicatario. Quest'ultimo è tenuto a fornire provare del regolare adempimento di tutti gli obblighi di cui al presente disposto.

Per lo svolgimento del servizio è osservato l'orario di apertura previsto. Il servizio deve essere sempre garantito in occasione di tutte le attività, manifestazioni ed eventi che si svolgeranno all'interno dell'impianto. L'orario di apertura dovrà essere affisso ben visibile nel locale.

E' fatto obbligo al concessionario di richiedere idonea dichiarazione di autorizzazione per esporre, anche a fini pubblicitari, sugli spazi dove viene effettuato il servizio, marchi, insegne, ecc.

Il concessionario si obbliga a condurre il servizio bar/ristoro con il miglior decoro possibile e con la massima scrupolosità, garantendone la pulizia, l'ordine e l'igiene, avvalendosi di personale qualificato per il quale si assume ogni responsabilità. Detto personale, purché munito di idoneo abbigliamento, potrà circolare, ai fini del servizio, anche nell'area dell'impianto e fra il pubblico. I recipienti che vengono usati per le consumazioni che hanno luogo all'interno del locale bar/ristoro non potranno essere portati all'esterno dell'impianto sportivo. Per le consumazioni che hanno luogo fuori dal locale bar, nell'area interna dell'impianto, dovranno venire utilizzati esclusivamente recipienti che non siano in vetro, metallo o altro materiale contundente onde assicurare l'incolumità del pubblico e degli atleti.

ART. 10

Controlli qualitativi e quantitativi

Soggetti abilitati e modalità di effettuazione

La Civica Amministrazione, cui compete la vigilanza sull'esecuzione dei servizi oggetto della concessione, effettua controlli finalizzati a verificare la rispondenza del servizio fornito dal concessionario a quanto richiesto dal contratto (controlli di conformità), nonché controllo specifico sulla qualità del servizio offerto (controllo di qualità).

Il responsabile della procedura di gara, dell'esecuzione del contratto e dei controlli è il Dirigente d'Area Circoscrizionale. I soggetti addetti ai controlli sono, oltre al Dirigente stesso, il Funzionario titolare della Posizione Organizzativa, il Responsabile e il personale dell'impianto Piscina Lombardia Corso Lombardia 95.

Il servizio deve essere eseguito secondo le indicazioni di cui al precedente art. 8.

I controlli per verificare efficienza, efficacia e congruenza del servizio eseguito dal concessionario con quanto previsto nel presente capitolato e nelle norme che regolano la materia

possono essere effettuati in qualsiasi momento, e comunque con cadenza trimestrale da parte del responsabile dell'impianto che dovrà relazionare alla Dirigente, senza obbligo di preavviso e con le modalità ritenute più adeguate, comprese verifiche attuate mediante rilevazione/osservazione nel luogo di erogazione del servizio.

La Civica Amministrazione si riserva il diritto di procedere al controllo della regolare gestione nonché ad ispezione igienica ogni qualvolta lo ritenga necessario, anche con l'intervento del Servizio di Igiene Pubblica dell'A.S.L..

Prima dell'eventuale applicazione di qualsiasi sanzione o penalità, il Dirigente d'Area Circoscrizionale contesta al concessionario le irregolarità e/o inadempienze riscontrate, in relazione a cui il concessionario stesso deve fornire risposta.

In caso di gravi inadempimenti delle obbligazioni assunte dal concessionario e/o derivanti dalle norme in vigore, e fatti salvi i maggiori diritti della Città, l'Amministrazione procederà all'incameramento della cauzione definitiva, restando impregiudicata la facoltà di procedere alla risoluzione del contratto e/o revoca della concessione di cui all'art. 17 mediante semplice dichiarazione stragiudiziale intimata a mezzo raccomandata A.R. ed all'eventuale richiesta di risarcimento dei danni.

Oltre agli adempimenti costituenti motivo di revoca del contratto per giusta causa, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, costituiscono gravi inadempimenti:

- messa in vendita e/o somministrazione di prodotti alimentari e bevande di qualità scadente;
- ritardi o mancata esecuzione entro i termini richiesti delle direttive impartite dall'Amministrazione;
- grave carenza nell'igiene degli ambienti, degli arredi e delle aree pertinenziali.

In caso di inadempimenti meno gravi, l'Amministrazione si riserva comunque la facoltà di risoluzione del contratto con le modalità sopra indicate qualora, dopo aver intimato in forma scritta almeno due volte al concessionario la puntuale osservanza delle obbligazioni assunte, questi compia nuovamente le irregolarità contestategli o non abbia presentato controdeduzioni accettate.

A titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, costituiscono inadempimenti meno gravi:

- ritardi nell'apertura del servizio rispetto all'orario previsto;
- mancata o insufficiente fornitura dei prodotti alimentari o delle bevande per la vendita o la somministrazione;
- omesse o ritardate comunicazioni o istruzioni o direttive ai lavoratori per il corretto funzionamento del servizio;
- ritardi o omissioni nell'attivazione degli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria;
- trascuratezza nel decoro degli ambienti, degli arredi e delle aree pertinenziali.

L'Amministrazione procede rispettivamente all'immediata contestazione formale dei fatti rilevati in caso di gravi inadempimenti, ed a seguito dei richiami citati in caso di inadempimenti meno gravi, invitando il concessionario a formulare le controdeduzioni entro dieci giorni. Qualora entro tale termine non pervengano le controdeduzioni o queste ultime non siano accolte, l'Amministrazione dispone il pagamento di una penale corrispondente ad un importo da un minimo del 5% ad un massimo del 15% del canone annuo a carico del concessionario, fatta salva la facoltà di procedere all'applicazione di misure differenti, come indicato nelle note precedenti del presente articolo.

La suddetta penale è da intendersi complessivamente riferita ad uno od a più motivi. Il concessionario deve provvedere immediatamente, comunque entro i termini stabiliti nella comunicazione, ad adeguare le proprie prestazioni a quanto previsto dal capitolato e dalle norme che regolano la materia.

In caso di gravi e persistenti carenze, irregolarità, omissioni o violazioni nell'esecuzione, anche parziale dei servizi aggiudicati con le modalità ed entro i termini previsti, l'Amministrazione potrà chiedere ad altri l'esecuzione parziale o totale di quanto omesso dal concessionario, al quale saranno addebitati i relativi costi ed i danni eventualmente derivati all'Amministrazione. Per il risarcimento dei danni ed il pagamento di penali, l'Amministrazione potrà rivalersi sul deposito cauzionale, che in tal caso l'Aggiudicatario dovrà reintegrare.

Le interruzioni del servizio oggetto di concessione per causa di forza maggiore non danno luogo a responsabilità alcuna per entrambe le parti, né ad indennizzi, a condizione che esse siano tempestivamente comunicate, qualora possibile. In caso di interruzione del servizio per cause imputabili al concessionario, il Comune di Torino si riserva la facoltà di addebitare allo stesso i danni conseguenti.

L'Amministrazione si riserva la facoltà di procedere alla risoluzione del contratto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 del Codice Civile, nonché in via di autotutela, rivalendosi sul Concessionario a titolo di risarcimento dei danni subiti per tale causa mediante l'incameramento della cauzione definitiva; fatto salvo in ogni caso il recupero delle maggiori spese sostenute dall'Amministrazione in conseguenza dell'avvenuta risoluzione del contratto. Il contratto sarà risolto di diritto con effetto immediato a seguito della dichiarazione dell'Amministrazione, in forma di lettera raccomandata.

ART. 11 Personale

Il servizio deve essere eseguito con la presenza di personale nella consistenza indicata dal concessionario in sede di gara. Nell'esecuzione delle prestazioni, il concessionario dovrà rispettare tutte le vigenti norme e prescrizioni ed ogni necessaria cautela in materia igienico-sanitaria ed a riguardo della sicurezza sul lavoro. Il concessionario è altresì tenuto ad osservare e a far osservare, nei confronti dei propri dipendenti e più in generale del personale che impiegherà nell'appalto de quo, le prescrizioni di cui alle vigenti leggi e regolamenti in materia, nonché le disposizioni previste dai contratti salariali, previdenziali ed assicurativi, disciplinanti i rapporti di lavoro della categoria. Al personale dipendente ed ai soci lavoratori del concessionario impiegato presso il complesso sportivo dovrà essere applicata la vigente normativa sul lavoro e/o sulla Cooperazione e sulla Previdenza Sociale.

Il concessionario risponderà di tutti gli atti o fatti connessi all'attività e del comportamento del proprio personale, dei fruitori o di altri cittadini presenti nel locale a vario titolo per le mansioni assunte.

La Civica Amministrazione potrà chiedere la consegna dell'elenco dei lavoratori occupati e/o avviati al lavoro nel locale nonché della documentazione comprovante versamenti previdenziali e assistenziali a loro favore.

Il concessionario deve provvedere, a propria totale cura e spese, alle assicurazioni obbligatorie per legge dei propri dipendenti impiegati per le specifiche prestazioni inerenti all'appalto, nonché a tutti gli altri adempimenti previdenziali, assistenziali, antinfortunistici, sanitari.

Deve altresì corrispondere al proprio personale le retribuzioni ed indennità previste dai contratti nazionali collettivi di lavoro di categoria. Il concessionario è tenuto e s'impegna a mantenere, a propria cura, la più stretta disciplina in seno al personale alle proprie dipendenze o comunque impiegato relativamente al contegno corretto e riguardoso nei confronti in particolare del pubblico ed è tenuto ad assumere idonei provvedimenti disciplinari a carico dei suoi dipendenti e/o incaricati che non osservassero una condotta irreprensibile, prevedendo anche l'ipotesi d'allontanamento dalla struttura e dal servizio, nei casi di particolare gravità. In caso di mancato o

insoddisfacente assolvimento di tale obbligazione, l'appaltatore sarà ritenuto contrattualmente inadempiente, fatte comunque salve le eventuali responsabilità personali, civili e/o penali.

In conseguenza dei controlli di sua competenza, la Città si riserva il diritto di esigere l'allontanamento, temporaneo o definitivo, di quel personale non ritenuto idoneo alle mansioni da svolgere. Il concessionario è tenuto inoltre a comunicare tempestivamente alla Circoscrizione 5 eventuali variazioni del numero, della qualifica e delle mansioni del personale indicato in sede di gara specificandone le motivazioni.

La Civica Amministrazione potrà comunque revocare la concessione prima della naturale scadenza nel momento in cui gli organi di controllo preposti dalla legislazione e dalla regolamentazione vigente abbiano ravvisato, accertato e sanzionato definitivamente gravi irregolarità direttamente imputabili al Concessionario, circa il rispetto della normativa previdenziale, assistenziale ed antinfortunistica riferita agli addetti al bar (dipendenti, collaboratori od operanti ad altro titolo).

ART. 12

Beni di proprietà del concessionario

Al termine del contratto il concessionario dovrà lasciare libero i locali dei macchinari, dei suppellettili e supporti di sua proprietà, adibiti ed utilizzati per lo svolgimento dell'attività senza che l'Amministrazione od il nuovo concessionario abbiano l'obbligo di riscattarli o di corrispondere indennizzi, rimborsi o compensi a qualunque titolo.

ART. 13

Corrispettivo

Al concessionario non viene corrisposto alcun compenso per i servizi prestati; in cambio esso ha però il diritto di gestire ed incamerare i proventi derivanti dall'esercizio dell'attività e di altri eventuali servizi accessori.

ART. 14

Utenze e oneri di gestione

Considerato che l'impianto risulta dotato di un unico contatore e che le utenze non sono pertanto frazionabili, la Circoscrizione, al fine di valutare il possibile contributo per l'energia elettrica, ha preso in considerazione i consumi della parte commerciale di un impianto concesso in convenzione pluriennale per il quale è stato installato un parzializzatore. Per il mese di luglio 2016 il costo relativo al consumo di energia elettrica è stato pari ad euro 3,00. Quindi nel periodo interessato dal contributo il costo indicativo è di circa 10 euro a stagione (complessivamente per i tre mesi interessati). I consumi idrici del punto ristoro per la preparazione di caffè (non è previsto il lavaggio di stoviglie in quanto verranno usati piatti e bicchieri monouso in plastica), rapportate invece al consumo totale di acqua in un impianto natatorio dove sono continuamente in funzione le pompe idriche che alimentano le due vasche (di mt 25 x 12,5 cadauna e profonde rispettivamente 1,80 e 0,80 m.) e le docce sempre correnti, sono talmente irrilevanti che la Circoscrizione non reputa necessario procedere ad una valutazione.

I numeri identificativi delle utenze della piscina Lombardia sono i seguenti:

acqua: matricola contatore 800355 codice utente 0010130946

riscaldamento: teleriscaldamento CE-0676-A-ITC01

energia elettrica: contratto 21062977 n. impianto 1050062049

codice presa 192668900 pod IT020E00187054.

ART. 15

Obblighi assicurativi

Il concessionario risponderà di tutti gli atti o fatti connessi all'attività di gestione e del comportamento del proprio personale, dei fruitori presenti nel bar a vario titolo per le mansioni assunte e si obbliga a tenere la Civica Amministrazione sollevata ed indenne da qualsiasi responsabilità civile e penale, od azione presente o futura, per danni di qualsiasi genere, comunque derivanti, anche nei confronti di terzi, per effetto della concessione.

Il concessionario è responsabile dei danni arrecati a persone o cose, in conseguenza dell'attività o omissioni svolte nell'esercizio della concessione.

L'Amministrazione non assume mai, in alcun caso, sia sul piano assicurativo che per qualsiasi altro rapporto giuridico, la qualità di coobbligato solidale per qualsivoglia obbligazione del concessionario.

Su tutti i beni destinati direttamente o indirettamente alla gestione, il concessionario dovrà sottoscrivere un'adeguata polizza assicurativa ed in particolare:

1. contro i rischi dell'incendio e eventi accessori, anche di tipo catastrofale, nulla escluso né eccettuato, tenendo conto del valore di ricostruzione dell'immobile;
2. relativamente alla RCT verso terzi e prestatori d'opera, sulla base dell'afflusso medio dei fruitori del bar.

Ove l'immobile sia già coperto da assicurazione globale fabbricati della Città, competerà al concessionario la stipula di polizza "rischio locativo".

Nelle polizze di assicurazione dei beni deve essere stabilito che, in caso di sinistro, il risarcimento liquidato in termini di polizza sarà dalla Compagnia Assicuratrice liquidato direttamente al Comune di Torino; ove il valore da risarcire per danni arrecati a persone e/o cose ecceda i singoli massimali coperti dalle predette polizze, l'onere relativo dovrà intendersi a totale carico del concessionario.

Nelle polizze assicurative relative a R.C.T. verso terzi e prestatori d'opera deve essere stabilito che il concessionario provvede alla copertura assicurativa dei rischi connessi alla esplicazione della propria attività nell'ambito comunale per danni che comunque possono derivare a terzi, considerando terzi tra di loro anche i propri dipendenti e il Comune di Torino.

Copia di dette polizze assicurative dovranno essere depositate presso l'Ufficio Sport alla consegna del bar attestata da apposito verbale.

ART. 16

Interventi edilizi – Divieti

E' fatto divieto al concessionario, durante tutto il periodo della concessione, di eseguire interventi edilizi e modifiche dei locali interni, delle aree esterne e di ogni struttura presenti al momento della consegna dei locali, e/o effettuare costruzioni di nuovi manufatti mobili o stabili, anche se trattasi di opere temporanee, senza specifico nullaosta rilasciato dalla Circoscrizione e di parere vincolante del Servizio Infrastrutture per il Commercio e lo Sport.

Rimane fermo che tutte le opere inerenti ad interventi edilizi di qualunque tipologia effettuate in assenza di regolari permessi di costruire o titoli autorizzativi, rilasciati dagli uffici competenti della Direzione Territorio ed Ambiente – Area Edilizia Privata, che non saranno ritenute conformi alle autorizzazioni o concessioni amministrative secondo le normative vigenti, dovranno essere rimosse a cura e spese del concessionario, al fine di ripristinare lo stato dei luoghi esistente alla consegna dell'impianto.

Tutte le opere regolarmente eseguite si intendono acquisite in proprietà del Comune di Torino per accessione, ai sensi dell'articolo 934 del Codice Civile, senza che competa al

concessionario alcuna indennità o compenso di sorta previsti dall'articolo 936 del Codice Civile. Le opere stesse, equiparabili ad interventi eseguiti direttamente dalla Città, sono esenti dagli oneri concessori ai sensi dell'art. 17 comma 3 lettera c) del D.P.R. 6 giugno 2001 n. 380.

ART. 17

Revoca concessione e decadenza affidamento

Possono comportare la revoca della concessione con decadenza dell'affidamento le seguenti cause:

- le ripetute violazioni delle modalità di svolgimento del servizio;
- la mancata manutenzione ordinaria e straordinaria;
- l'inosservanza per le norme di igiene ai sensi della legislazione vigente e delle norme di sicurezza sui luoghi di lavoro ai sensi del D.Lgs 81/08 e s.m.i.;
- l'irregolarità di posizione fiscale relativa all'attività di gestione del servizio affidato, comunque accertata;
- il venir meno, per qualsiasi motivo, dell'autorizzazione sanitaria;
- il venir meno per qualsiasi motivo dell'autorizzazione per la somministrazione di alimenti e bevande;
- mancata sottoscrizione del contratto o omessa o tardiva presentazione della documentazione richiesta dalla Città da parte del concessionario, previa diffida espressa, con termine non superiore ai 20 (venti) giorni;
- altri inadempimenti degli obblighi a qualsivoglia titolo previsti dalla concessione o riconducibili alla stessa.

L'amministrazione potrà di pieno diritto revocare ogni rapporto con l'affidatario, senza che competa allo stesso alcun rimborso o indennizzo, con diritto della Città al risarcimento degli eventuali danni, procedendo all'incameramento della cauzione con semplice atto amministrativo.

La Civica Amministrazione potrà altresì revocare, in tutto o in parte, la concessione con preavviso di mesi tre, per ragioni di pubblico interesse senza che competa al concessionario alcun rimborso o indennizzo. In caso di fallimento o situazione equivalente del concessionario, la concessione sarà revocata e la cauzione sarà senz'altro incamerata a favore della Civica Amministrazione.

La Civica Amministrazione potrà comunque revocare la concessione prima della naturale scadenza nel momento in cui gli organi di controllo preposti dalla legislazione e dalla regolamentazione vigente abbiano ravvisato, accertato e sanzionato definitivamente gravi irregolarità direttamente imputabili al soggetto aggiudicatario, circa il rispetto della normativa previdenziale, assistenziale ed antinfortunistica riferita ai lavoratori (soci, dipendenti, collaboratori od operanti ad altro titolo).

ART. 18

Risoluzione anticipata della concessione

Il concessionario ha facoltà di richiedere la risoluzione anticipata della concessione con obbligo di preavviso di mesi 6 (sei). In tal caso la Città provvederà all'incameramento della cauzione e all'acquisizione di tutte le opere realizzate, fermo restando il diritto a favore della Città all'eventuale risarcimento dei danni, laddove imputabili al soggetto.

Pari facoltà di risoluzione, con il preavviso di cui sopra, è prevista a favore della Civica Amministrazione con il conseguente riscatto anticipato delle opere di miglioria apportate ai locali e risarcimento degli eventuali danni a favore del concessionario.

ART. 19

Cauzione definitiva

Relativamente alla gestione dell'impianto, in fase di stipula del contratto, a garanzia dell'esatto adempimento degli obblighi previsti dalla concessione, il concessionario dovrà prestare "garanzia definitiva", costituita nelle forme e con le modalità di cui all'art. 93, commi 2 e 3, del D. Lgs.50/2016, pari al 10% dell'importo del canone aggiudicato, al netto di I.V.A., moltiplicato per l'intero periodo di durata della concessione.

Ai sensi del comma 2, art. 93, D. Lgs. 50/2016, la cauzione definitiva può essere costituita, a scelta dell'offerente, in contanti o in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito, presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno a favore dell'amministrazione aggiudicatrice.

Ai sensi del comma 3, art. 93, D. Lgs. 50/2016, la garanzia fideiussoria, a scelta dell'appaltatore, può essere rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e che abbiano i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa.

Nell'ipotesi che venga scelto di prestare la garanzia sopracitata mediante polizza assicurativa o fideiussione bancaria, la stessa dovrà contenere anche le seguenti clausole:

- la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale;
- la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, secondo comma, del Codice Civile,
- l'operatività della garanzia medesima entro 15 (quindici giorni), a semplice richiesta scritta della stazione appaltante
- l'ente assicuratore si obbliga, anche in deroga alle condizioni generali, a soddisfare le obbligazioni a prima richiesta del Comune di Torino, senza facoltà di opporre alcuna eccezione relativa al rapporto di provvista e/o valuta, incluse quelle indicate dall'art. 1945.

Qualora il concessionario costituisca cauzione definitiva mediante polizza fidejussoria, essa potrà essere di durata quinquennale.

La cauzione definitiva è prestata a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse.

La garanzia definitiva, inoltre, garantirà la stazione anche per il mancato od inesatto adempimento di tutti gli obblighi contrattuali a fronte dei quali è prevista l'applicazione di penali: ai sensi del comma 2, art. 103, D. Lgs. 50/2016, la stazione appaltante avrà diritto a rivalersi direttamente sulla garanzia definitiva per l'applicazione delle stesse, fatti salvi eventuali diritti di risarcimento.

Qualora, per effetto dell'applicazione delle penali, o per qualsiasi altra causa, l'ammontare della garanzia dovesse ridursi, la stazione appaltante potrà richiedere il reintegro della stessa per una somma di pari importo.

La mancata costituzione della garanzia definitiva determina: a) la decadenza dell'affidamento; b) l'acquisizione, da parte della stazione appaltante, della garanzia provvisoria di cui all'art. 93 del D. Lgs. 50/2016; c) l'aggiudicazione dell'appalto al concorrente che segue nella graduatoria.

Lo svincolo della polizza/fideiussione sarà effettuato mediante restituzione del documento, da parte del Comune garantito, recante annotazione di svincolo, ovvero con dichiarazione

rilasciata dal Comune stesso, che liberi il fideiussore da ogni responsabilità in ordine alla garanzia prestata. Ogni effetto della polizza/fideiussione cesserà alla riconsegna dell'impianto alla Città.

Nel caso di aggiudicazione della gara al raggruppamento temporaneo di concorrenti la polizza o fideiussione, mediante le quali viene costituita la cauzione definitiva, sono presentate, su mandato irrevocabile, dalla mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti, ferma restando la responsabilità di tutti i concorrenti.

ART. 20 **Subappalto**

Il concessionario non potrà cedere ad altri, né in tutto né in parte, la concessione in oggetto a nessun titolo e per nessuna ragione.

Il locale non potrà essere utilizzato da soggetti diversi dal concessionario o per finalità diverse da quelle previste dal presente bando se non previo espresso consenso scritto da parte della Civica Amministrazione.

E' ammesso il ricorso al subappalto nei modi e nei termini di cui all'art. 105 del D. Lgs. 50/2016.

Al contratto di subappalto si applicano inoltre le disposizioni di cui agli articoli 30, 35, 80, 83, 84 del D. Lgs. 50/2016, così come richiamati dall'art. 105 del medesimo decreto legislativo.

L'esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non può formare oggetto di ulteriore subappalto.

Ai sensi del comma 4, art. 105, D. Lgs. 50/2016, senza l'autorizzazione dell'Amministrazione è vietato alle ditte aggiudicatrici cedere in subappalto l'esecuzione della fornitura/servizio oggetto del presente Capitolato. Il subappalto senza il consenso della Stazione appaltante o in presenza di qualsiasi atto diretto a nascondere, fa sorgere all'Amministrazione il diritto di risolvere il contratto, senza il ricorso ad atti giudiziari, con incameramento della cauzione e risarcimento dei danni.

La Stazione Appaltante provvede al rilascio dell'autorizzazione di cui al comma 4, art. 105, D. Lgs. 50/2016, entro 30 gg. dalla relativa richiesta. Trascorso tale termine senza che si sia provveduto, l'autorizzazione si intende concessa. I termini sono ridotti della metà nei casi previsti dal comma 18, art. 105, D. Lgs. 50/2016.

L'eventuale subappalto non potrà superare la quota del 30% dell'importo complessivo del contratto di fornitura/servizio. E' fatto obbligo all'aggiudicatario di acquisire nuova **autorizzazione integrativa** qualora l'oggetto del subappalto subisca variazioni e l'importo dello stesso sia incrementato nonché siano variati i requisiti di cui al comma 7 dell'art. 105 del D. Lgs. 50/2016.

All'atto dell'offerta i soggetti partecipanti alla procedura dovranno indicare i servizi e le forniture o parti di servizi e forniture che intendono subappaltare. E' fatto obbligo al concorrente di dimostrare l'assenza in capo ai subappaltatori dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 del D. Lgs. 50/2016.

L'affidatario dovrà depositare il contratto di subappalto presso la stazione appaltante almeno 20 gg. prima della data di inizio della prestazione unitamente alla trasmissione della certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti di qualificazione prescritti dal D. Lgs. 50/2016 in relazione alla prestazione subappaltata e la dichiarazione del subappaltatore attestante l'assenza in capo ai subappaltatori dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 del D. Lgs. 50/2016.

L'affidatario dovrà provvedere a sostituire i subappaltatori relativamente ai quali, da apposita verifica, risulti la sussistenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 D. Lgs. 50/2016.

L'affidatario che si avvale del subappalto dovrà allegare alla copia autentica del contratto di subappalto la dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento a norma dell'art. 2359 del Codice civile con il titolare del subappalto. Analoga dichiarazione dovrà essere effettuata da ciascuno dei soggetti partecipanti nel caso di raggruppamento temporaneo, società o consorzio.

Le disposizioni di cui all'art. 105 del D. Lgs. 50/2016 si applicano anche ai raggruppamenti temporanei e alle società anche consortili, quando le imprese riunite o consorziate non intendano eseguire direttamente le prestazioni scorporabili, nonché alle associazioni in partecipazione quando l'associante non intende eseguire direttamente le prestazioni assunte in appalto.

Salvo i casi previsti dal comma 13, lettere a) e c), dell'art. 105 del D. Lgs. 50/2016, l'appaltatore è responsabile in solido con il subappaltatore in relazione agli obblighi retributivi e contributivi; il contraente principale è responsabile in via esclusiva nei confronti della stazione appaltante.

In caso di inadempienza contributiva risultante dal documento unico di regolarità contributiva relativo a personale dipendente dell'affidatario o del subappaltatore impiegato nell'esecuzione del contratto ed in caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute a detto personale, si richiama il disposto dell'art. 30, rispettivamente comma 5 e comma 6, del D. Lgs. 50/2016.

Nei casi previsti dal comma 13, art. 105, D.Lgs. 50/2016, la stazione Appaltante corrisponde direttamente al subappaltatore l'importo dovuto per le prestazioni da questi eseguite.

In conformità alla deliberazione G.C. 28 gennaio 2003 n. 2003-00530/003, richiamata dal Piano Comunale Anticorruzione per il triennio 2014-2016, approvato con deliberazione della Giunta Comunale del 11 febbraio 2014, n. mecc. 2014 00686/049, non saranno autorizzati i subappalti richiesti dall'aggiudicatario in favore di imprese che abbiano partecipato come concorrenti alla stessa gara.

ART. 21

Obblighi a carico del soggetto aggiudicatario

Per quanto riguarda le transazioni relative ai pagamenti, dovranno essere rispettate le disposizioni previste dall'art. 3 della Legge 136/2010 e s.m.i. in materia di tracciabilità dei flussi monetari. In caso di inadempimento degli obblighi di cui al succitato art. 3 si applicherà alla concessione la clausola risolutiva espressa ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile.

Il concessionario dovrà comunicare, entro 30 (trenta) giorni, alla Circostrizione 5 eventuali variazioni relative alle cariche sociali.

E' fatto obbligo al concessionario di eseguire tutti gli interventi relativi all'eliminazione delle barriere architettoniche dal locale e alla messa a norma del medesimo, indispensabili per la regolare conduzione del locale.

La capienza massima dei locali dovrà rispettare le norme vigenti.

ART. 22

Obblighi sulla sicurezza

Il concessionario è esclusivo responsabile dell'osservanza di tutte le disposizioni in materia di prevenzione, protezione e sicurezza del lavoro contenute nel D.Lgs. 81/2008 e s.m.i., con conseguente redazione del D.V.R. (Documento Valutazione del Rischio) di cui agli artt. 28 e 29 del D.Lgs 81/2008.

Il concessionario è tenuto a predisporre, ai sensi della vigente normativa, il D.U.V.R.I. (Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze) in caso di affidamento a imprese appaltatrici o a lavoratori autonomi di lavori effettuati all'interno del locale oggetto di concessione.

Il concessionario è tenuto ad avviare le procedure, adottare le misure e predisporre tutte le attività, gli atti e i provvedimenti previsti dal D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. per quanto concerne la sicurezza e l'igiene nei locali, nonché tutti gli atti e le azioni previste nei riguardi dei lavoratori dipendenti, degli utenti, del pubblico e dei visitatori.

ART. 23

Presenza in consegna e restituzione dei locali

All'atto della presa in consegna dei locali da parte del concessionario, sarà redatto apposito verbale che riporterà anche una annotazione sulla condizione igienico-edilizia della struttura.

La Città non è tenuta a risarcire alcun danno derivante da vizi o difetti dei locali o connessi all'utilizzo dei medesimi, o di una loro parte, anche susseguente ai vizi e ai difetti stessi.

Analogo verbale verrà redatto al termine del rapporto contrattuale.

Alla scadenza della concessione, o in caso di revoca o risoluzione anticipata della stessa, i locali dovranno essere riconsegnati alla Città in normale stato d'uso e liberi da persone o cose non di proprietà della Città, entro tre mesi.

ART. 24 **Domicilio legale**

A tutti gli effetti del contratto il concessionario dovrà eleggere domicilio legale in Torino.

ART. 25 **Spese contrattuali**

Sono a totale carico del concessionario tutte le imposte e tasse presenti e future, nonché tutte le spese contrattuali (bollo, registro diritti di segreteria, ed accessori, spese di scritturazione, copia).

L'I.V.A. sarà regolata secondo le norme contenute nel D.P.R. 26 ottobre 1972 n. 633 e successive modificazioni ed integrazioni.

L'aggiudicatario sarà tenuto a stipulare il contratto di concessione, a richiesta dell'Amministrazione, entro 30 (trenta) giorni dall'aggiudicazione.

ART. 26 **Controversie**

Nell'ipotesi di eventuali controversie il foro competente sarà quello di Torino.

ART. 27 **Trattamento dei dati personali**

Ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs. 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali) i dati personali forniti e raccolti in occasione della presente gara saranno trattati esclusivamente in funzione e per fini della gara medesima e saranno conservati presso le sedi competenti dell'Amministrazione. Il trattamento dei dati personali viene eseguito sia in modalità automatizzata che cartacea. In relazione ai suddetti dati l'interessato può esercitare i diritti di cui all'art. 7 del D. Lgs. 196/2003.

Nell'espletamento del servizio, gli operatori addetti devono astenersi dal prendere conoscenza di pratiche, documenti e corrispondenza di qualsivoglia dato personale soggetto a tutela ai sensi del D. Lgs. 196/2003. L'aggiudicatario si obbliga ad informare circa i doveri di riservatezza nell'espletamento del servizio ed a comunicare il Responsabile del trattamento dei dati.

Incaricato del trattamento dei dati è la Dirigente d'Area Circoscrizionale Dr.ssa Gabriella Tetti.

ART. 28
Norma di rinvio

Per tutto quanto non espressamente disciplinato e previsto nel presente contratto, si rinvia alle normative nazionali, regionali e locali vigenti, in quanto applicabili.

Responsabile del Procedimento è la Dirigente d'Area Circoscrizionale Dott.ssa Gabriella Tetti.

IL DIRIGENTE D'AREA CIRCOSCRIZIONE 5
Dott.ssa Gabriella TETTI
firmato in originale

Ulteriori informazioni sono disponibili presso:
Ufficio Sport Circoscrizione 5
Via Stradella 186
10147 Torino
Tel. 011.011.011.35566
e-mail: sport5@comune.torino.it